SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131

Ministero dell'interno

DECRETO 4 luglio 2005.

Redazione in lingua tedesca degli atti di stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi di stato civile.

05A07155

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

Ministero dell'interno

232º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

05A07276

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. **143.**

Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, modificata dalle direttive 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, e 2004/76/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni in materia di imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti non residenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.»;

b) dopo l'articolo 26-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 26-*quater*

Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera *a)*, o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato *A*, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera *a)*, qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.

2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:

a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;

c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

d) i diritti di voto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis* del codice civile;

e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:

1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il *software*;

2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;

c) non si considerano interessi:

1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f)*, del predetto testo unico;

3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera *a)*, e 109, comma 9, lettera *a)*, del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;

5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:

a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato *A*, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato *B* ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;

b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera *a)* sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato *B*;

c) le società non residenti di cui alla lettera *a)* e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera *a)* sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;

2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato *B* o, in Belgio, all'«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.

6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.

7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati *A* e *B* conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.»;

c) all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti»;

d) all'articolo 37-*bis*, comma 3, dopo la lettera *f-bis)* è aggiunta la seguente: «*f-ter)* pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-*quater*, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti gli Allegati *A* e *B* allegati al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni in materia di versamenti diretti e di rimborso nei confronti dei soggetti non residenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-*bis)* entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;

b) all'articolo 38, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: «I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 4 del citato articolo 26-*quater* o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-*quater*, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.».

Art. 3.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli interessi e ai canoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. La ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Le ritenute operate sui redditi di cui all'articolo 3, comma 1, corrisposti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono restituite dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che effettuano i pagamenti dei suddetti redditi; tali soggetti, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 5.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 107.580.000 per l'anno 2005 ed euro 50.690.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a euro 41.072.100 per l'anno 2005 ed a euro 32.144.200 a decorrere dal 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e, quanto a euro 66.507.900 per il 2005 ed a euro 18.545.800 a decorrere dal 2006, mediante utilizzo delle disponibilità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO *A*
(art. 26-*quater*, comma 1, lettera *a*)

a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab»;

c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» e «bergrechtliche Gewerkschaft»;

d) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρία;

e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anònima», «sociedad comanditaria por acciones»,«sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;

g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», gli enti registrati sotto il regime degli «Industrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»;

h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;

i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions» e «société à responsabilité limitée»;

l) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap» e «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;

m) le società di diritto austriaco denominate: «Aktiengesellschaft» e «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

n) le società commerciali o società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;

o) le società di diritto finlandese denominate: «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

p) le società di diritto svedese denominate: «aktieboag» e «försäkringsaktiebolag»;

q) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;

r) le società di diritto ceco denominate «akciovà společnost», «společnost s ručením omezeným», «veřejná obchodní společnost», «komanditní společnost», «družstvo»;

s) le società di diritto estone denominate «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;

t) le società di diritto cipriota denominate società conformemente alla normativa societaria, gli enti di diritto pubblico nonché ogni altro ente considerato una società conformemente alla normativa in materia di imposta sul reddito;

u) le società di diritto lettone denominate «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

v) le società costituite conformemente al diritto della Lituania;

z) le società di diritto ungherese denominate «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelösségü társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság», «szövetkezet»;

aa) le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji ta' Responsabilita'limitata», «Socjetajiet in akkomandita li l-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet»;

bb) le società di diritto polacco denominate «spólka akcyjna», «spólka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

cc) le società di diritto sloveno denominate «delnška družba», «komanditna delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo», «družba z neomejeno odgovornostjo»;

dd) le società di diritto slovacco denominate: «akciová spoločnos», «spolocnost's ručením obmedzeným», «komanditná spoločnos», «verejná obchodná spoločnos», «družstvo».

ALLEGATO *B*
(art. 26-*quater*, comma 4, lettera *a*)

1) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;

2) selskabsskat in Danimarca;

3) Körperschaftsteuer in Germania;

4) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων in Grecia;

5) impuesto sobre sociedades in Spagna;

6) impôt sur les sociétés in Francia;

7) corporation tax in Irlanda;

8) imposta sul reddito delle società in Italia;

9) impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo;

10) vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;

11) Körperschaftsteuer in Austria;

12) imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo;

13) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia;

14) statlig inkomstskatt in Svezia;

15) corporation tax nel Regno Unito,

16) Daň z príjmů právnických osob nella Repubblica ceca;

17) Tulumaks in Estonia;

18) φόρος εισοδήματος a Cipro;

19) Uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia;

20) Pelno mokestis in Lituania;

21) Társasági adó in Ungheria;

22) Taxxa fuq l-income a Malta;

23) Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia;

24) Davek od dobička pravnih oseb in Slovenia;

25) Daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia.».

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.Legge comunitaria 2003.».

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Omissis ...».

ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.».

La direttiva 2003/49/CE è pubblicata in GUUE n. L. 157 del 26 giugno 2003.

La direttiva 2004/66/CE è pubblicata in GUUE n. L. 168 del 1° maggio 2004.

La direttiva 2004/76/CE è pubblicata in GUUE n. L. 157 del 30 aprile 2004.

— Si riporta il testo dell'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi note alle premesse. Il testo degli articoli 25, 27 e 37-*bis*, così come modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 25 *(Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi)*. — I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b)* e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera *c)* dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.».*

«Art. 27 *(Ritenuta sui dividendi)*. — 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera *c-bis)* del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)* e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero non sia superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 47 del citato testo unico qualora l'associante determini il reddito di impresa ai sensi dell'art. 66 del medesimo testo unico 1-*bis*. Nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista al comma 1 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 109 del citato testo unico.

3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera *a)* e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

3-bis. I soggetti cui si applica l'art. 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alle remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera *d)* del comma 1 dell'art. 73 del citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera *b)*, non qualificate ai sensi della lettera *c-bis)* del comma 1 dell'art. 67 del medesimo testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti è a titolo d'acconto in relazione a partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65. La ritenuta dei periodi precedenti è operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

«Art. 37-*bis (Disposizioni antielusive)*. — 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere da *c)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f-bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi;

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito ditali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.».

Nota all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vedi note alle premesse. Il testo degli articoli 8 e 38, così come modificati dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Termini per il versamento diretto)*. — I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere *a)*, *f)* e *h)*, e sono maturati i premi di cui alla lettera *g)* dello stesso secondo comma;

2) *(numero soppresso dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 920/1976);*

3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'art. 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo art. 3, secondo comma, lettera *c);*

3-*bis)* entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera *e);*

3-*ter)* entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera *d);*

4) (numero abrogato dall'art. 12, decreto legislativo n. 461/1997);

5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'art. 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le ritenute operata dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.».

«Art. 38 *(Rimborso dei versamenti diretti)*. — Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di fmanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera *c)*, dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'art. 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato art. 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.

Se, rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente commi sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 44, primo comma.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche];

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

2-*bis. (comma soppresso dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 452/1999).».*

Nota all'art. 5:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

05G0168

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerro al Volturno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerro al Volturno (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerro al Volturno (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Ferri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerro al Voltumo (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 maggio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 415/2-14-3/Area II del 16 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerro al Volturno (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuseppina Ferri.

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lupo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Lupo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Lupo (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Lupo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 giugno 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13730 Enti locali del 9 giugno 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lupo (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fiorentino Boniello.

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nicola Manfredi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) ed il sindaco nella persona del dott. Fernando Errico;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del dott. Fernando Errico dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Campania;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona dei dott. Fernando Errico.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il dott. Fernando Errico è stato eletto alla carica di consigliere della regione Campania.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Campania.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Corbetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Corbetta (Milano) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Prina;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 51 del 30 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Francesco Prina dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Corbetta (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corbetta (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Prina.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Francesco Prina è stato eletto alla carica di consigliere della regione Lombardia.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 51 del 30 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Lombardia.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corbetta (Milano).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Veglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Veglio (Biella) ed il sindaco nella persona del sig. Bernardo Seletto;

Considerato che, in data 12 giugno 2005 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Veglio (Biella) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Veglio (Biella) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bernardo Seletto.

Il citato amministratore, in data 12 giugno 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Veglio (Biella).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Soragna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultaziom elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Soragna (Parma) ed il sindaco nella persona del dott. Roberto Garbi;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 23 del 24 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del dott. Roberto Garbi dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Emilia Romagna;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, a 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Soragna (Parma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Soragna (Parma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Roberto Garbi.

In occasione delle consuitazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il dott. Roberto Garbi è stato eletto alla carica di consigliere della regione Emilia-Romagna.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 23 del 24 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Emilia-Romagna.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soragna (Parma).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Badia Calavena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Badia Calavena (Verona) ed il sindaco nella persona del dott. Stefano Antonio Valdegamberi;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 22 del 25 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza del dott. Stefano. Antonio Valdegamberi dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Veneto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Badia Calavena (Verona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Badia Calavena (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Stefano Antonio Valdegamberi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il dott. Stefano Antonio Valdegamberi è stato eletto alla carica di consigliere della regione Veneto.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con delibeinzione n. 22 del 25 maggio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Veneto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Badia Calavena (Verona).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Casteldelfino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Casteldefino, (Cuneo) ed il sindaco nella persona del sig. Bernardo Dao;

Considerato che, in data 27 maggio 2005 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta dei Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Casteldelfino (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casteldeffino (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bernardo Dao.

Il citato amministratore, in data 27 maggio 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casteldelfino (Cuneo).

Roma, 2 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A07401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, relativi all'emissione del 30 giugno 2005.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 68969 del 22 giugno 2005, che ha disposto per il 30 giugno 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 68969 del 22 giugno 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 98,991.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 93.324.069,62 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 dicembre 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,114 ed a 98,497.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A07557

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Tina Calgeer, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tina Calgeer, cittadina svizzera, chiede il riconoscimento del titolo «diplomata ergoterapista» conseguito il 12 marzo 1982 presso la «Schule für Ergotherapie» di Biel (Svizzera), al fine dell'esercizio professionale in Italia di terapista occupazionale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 10 marzo 2005;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista occupazionale contemplato nel decreto ministeriale 136/1997;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Il titolo «Diplomierte Ergotherapeutin», conseguito il 12 marzo 1982 presso la «Schule für Ergotherapie» di Biel (Svizzera) dalla sig. Tina Calgeer, nata a Thun (Svizzera) il 21 aprile 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista occupazionale» (decreto ministeriale n. 136/1997), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07385

DECRETO 18 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Estrada Salazar Brenda Anabella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Estrada Salazar Brenda Anabella, cittadina guatemalteca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «cirujano dentista» conseguito in Guatemala, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 3 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Estrada Salazar Brenda Anabella è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreta:

1. Il titolo di «cirujano dentista» rilasciato in data 7 novembre 1997 da «La Universidad de San Carlos de Guatemala», Città del Guatemala (Repubblica del Guatemala) alla sig.ra estrada Salazar Brenda Anabella, nata a Città del Guatemala (Repubblica del Guatemala) il 20 gennaio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Estrada Salazar Brenda Anabella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07386

DECRETO 20 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Braniste Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Braniste Maria cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «diploma di laurea in medicina» conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Braniste Maria è risultata
idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «diploma di laurea in medicina» rilasciato in data 14 dicembre 2002 dall'Università statale di medicina e farmacia «Nicolae Testemiţanu» di Chişinău (Rep. Moldova) alla sig.ra Braniste Maria, nata a Cimişlia Albina (Rep. Moldova) il 28 giugno 1974, è riconosciuto quale titolo abitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Braniste Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07389

DECRETO 20 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Campagnolo Roberto Sebastián, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Campagnolo Roberto Sebastián, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Campagnolo Roberto Sebastián è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médico» rilasciato in data 29 marzo 2004 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas (Argentina) al sig. Campagnolo Roberto Sebastiàn, nato a Santa Fe (Repubblica Argentina) il 30 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Campagnolo Roberto Sebastián è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odon-

toiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07390

DECRETO 20 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Botashev Islam, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Botashev Islam, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico» conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Botashev Islam, è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico» rilasciato in data 28 giugno 1997 dall'Accademia statale di medicina della città di Stavropol (Federazione Russa) al sig. Botashev Islam, nato a Cherkessk (Federazione Russa) il 17 ottobre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Botashev Islam è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07391

DECRETO 21 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gîrbu Lilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gîrbu Lilia, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico» conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Gîrbu Lilia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Preso atto del certificato n. 4235 del 19 agosto 2003, rilasciato dal Dipartimento tecnologie informative della Repubblica Moldova - Direzione principale dello Stato Civile, attestante il ripristino dell'originario cognome della sig.ra Gîrbu Lilia, modificato dopo il matrimonio in Popa Lilia;

Decreta:

1. Il titolo di «medico» rilasciato in data 26 giugno 1994 dall'Università Statale di Medicina «Nicolae Testemitanu» di Chişinău (Repubblica Moldova) alla sig.ra Popa Lilia (ora Gîrbu Lilia), nata a Sîngerei, Chişcăreni (Rep. Moldova) il 13 dicembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Gîrbu Lilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07387

DECRETO 21 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Hreniuc Horia Vasile, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Hreniuc Horia Vasile cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Hreniuc Horia Vasile è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor medic» rilasciato in data 28 maggio 2001 dal Ministero dell'educazione nazionale - Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest (Romania) al sig. Hreniuc Horia Vasile, nato a Vidra (Romania) il 13 gennaio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Hreniuc Horia Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07388

DECRETO 30 giugno 2005.

Riconoscimento, al dott. Garcia Christian Evangelista, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia dell'apparato digerente.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Garcia Christian Evangelista cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «especialista em cirurgia do aparelho digestivo» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «medico specialista in chirurgia dell'apparato digerente»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 22 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Garcia Christian Evangelista è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia dell'apparato digerente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «especialista em cirurgia do aparelho digestivo», rilasciato in data 1° settembre 1998 dal «Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva», San Paolo (Brasile) al dott. Garcia Christian Evangelista, cittadino italiano, nato a San Paolo (Brasile) il 7 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07392

DECRETO 30 giugno 2005.

Riconoscimento, al dott. Assaf Victor, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Assaf Victor, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «chirurgia generale» conseguito in Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 22 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Assaf Victor è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «chirurgia generale» rilasciato in data 26 luglio 1994 dal Ministero della sanità dello Stato d'Israele al dott. Assaf Victor, cittadino italiano, nato ad Haifa (Israele) il 24 agosto 1958, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 luglio 2005.

Ricostituzione della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, art. 1, commi 1 e 2, che prevede, ex art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 276/2003, la costituzione della commissione di certificazione presso il servizio politiche del lavoro di ogni direzione provinciale del lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Bari, n. 1634/2004 del 25 novembre 2004, di costituzione della commissione di certificazione;

Vista la circolare operativa del Ministero del lavoro - direzione generale attività ispettiva, n. 48 del 15 dicembre 2004;

Visto il regolamento interno approvato dalla commissione di certificazione presso questa direzione provinciale nella seduta del 17 gennaio 2005;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Bari, n. 1654/05 del 7 gennaio 2005, di sostituzione del rappresentante del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Bari;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Bari, n. 1676/05 del 1° aprile 2005, di sostituzione del rappresentante della Direzione provinciale I.N.P.S. di Bari;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione della commissione di certificazione;

Decreta:

1. Presso la Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, di Bari, ai sensi della normativa richiamata in premessa, è costituita la commissione di certificazione nelle persone di:

quali componenti di diritto:

dott.ssa Tosches Ester Maria, direttore della direzione provinciale del lavoro di Bari, con funzione di presidente;

dott.ssa Panettieri Antonella, del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Bari;

dott.ssa D'Alesio Silvia Ardua, del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Bari;

dott. Nunzi Antonio, della sede provinciale I.N.P.S. di Bari;

dott. Carulli Vincenzo, della sede provinciale I.N.A.I.L. di Bari;

quali componenti a titolo consultivo:

dott. Gazzilli Domenico Antonio in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Bari;

sig. Leggiadro Vincenzo, in rappresentanza del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Bari;

dott. Cutrignelli Mauro, in rappresentanza dell'ordine dei dottori commercialisti di Bari;

rag. Di Lorenzo Domenico, in rappresentanza del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Bari;

avv. Barile Giuseppe in rappresentanza dell'ordine degli avvocati di Bari.

2. Ogni componente, in caso di assenza od impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso tale provvedimento, al sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni.

I termini decorrono dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bari, 7 luglio 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A07449

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 maggio 2005.

Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 25 e 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e, in particolare, l'art. 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004, n. 63, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 255, con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2004/2005, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

Preso atto che, successivamente all'emanazione del citato decreto, la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate dagli organi competenti a taluni dei piani regionali di dimensionamento;

Rilevata l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero;

Constatato, peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore di cinque unità rispetto a quella definita con il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la determinazione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente, da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, secondo i contingenti indicati nella tabella *A*, che costitusce parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti, ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali, sono distinti per i settori formativi relativi alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado, alle istituzioni educative.

Art. 2.

Ai medesimi fini, nell'unita tabella *B*, costituente anch'essa parte integrante del presente decreto, è indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 26 maggio 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 305

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2005/2006

REGIONE	ISTITUZIONI SCOLASTICHE		IST. EDUCATIVI	TOTALI
	SCUOLA PRIMARIA E SECON. I GRADO	IST. DI ISTRUZIONE SECON. SUPERIORE	CONV. NAZIONALI EDUC. FEMMILI	
ABRUZZO	202	89	3	294
BASILICATA	127	55	1	183
CALABRIA	427	172	4	603
CAMPANIA	998	370	6	1374
EMILIA ROMAGNA	381	177	2	560
FRIULI V.GIULIA	125	61	2	188
LAZIO	642	309	5	956
LIGURIA	164	74	1	239
LOMBARDIA	928	372	4	1304
MARCHE	182	95	1	278
MOLISE	62	30	1	93
PIEMONTE	482	198	2	682
PUGLIA	650	274	2	926
SARDEGNA	292	130	2	424
SICILIA	862	321	3	1186
TOSCANA	362	187	3	552
UMBRIA	118	59	1	178
VENETO	499	230	3	732
TOTALE	**7503**	**3203**	**46**	**10752**

TABELLA *B*

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2005/2006

REGIONE	ISTITUZIONI SCOLASTICHE		IST. EDUCATIVI	TOTALI
	SCUOLA PRIMARIA E SECON. I GRADO	IST. DI ISTRUZIONE SECON. SUPERIORE	CONV. NAZIONALI EDUC. FEMMILI	
FRIULI V.GIULIA	13	6	0	19
(Lingua Slovena)				
TOTALE	**13**	**6**	**0**	**19**

05A07510

DECRETO 18 luglio 2005.

Programma nazionale di ricerca PNR 2005-2007. Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici, previsti dal PNR 2005-2007.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi MIUR);

Viste le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di contesto, gli indirizzi strategici, gli obiettivi generali, le opportunità per la ricerca italiana nell'ambito internazionale e i possibili interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche Amministrazioni centrali e regionali, le università e gli enti di ricerca;

Rilevato che, tra gli interventi previsti dal PNR, è indicato il lancio di grandi programmi strategici di ricerca, da realizzarsi congiuntamente tra imprese, università ed enti pubblici di ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2005;

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto-legge n. 35/2005 che, al comma 1, destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto, inoltre, il comma 2 del richiamato art. 6 del predetto decreto-legge n. 35/2005 che prevede che gli obiettivi specifici della quota di cui al citato comma 1 siano parte della proposta del Programma Nazionale della Ricerca approvato dal CIPE;

Visto, infine, il comma 4 dello stesso art. 6 che, nello specificare gli obiettivi cui destinare le risorse di cui al richiamato comma 1, indica, alla lettera *a)*, la realizzazione di programmi strategici di ricerca che coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero, e che comprendano attività di formazione per almeno il 10% delle risorse;

Tenuto conto delle specifiche modalità di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visti gli ulteriori strumenti di sostegno alle attività di ricerca di competenza del MIUR, con particolare riferimento al Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB) e al Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);

Rilevata l'esigenza che siano tempestivamente attivate le procedure più idonee per il più efficace avvio dei richiamati programmi strategici;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Il Programma Nazionale della Ricerca 2005-2007 (di seguito PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, pone al centro dei suoi interventi i seguenti macro-obiettivi: la qualità della vita (salute, sicurezza, ambiente), la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo sostenibile. A sostegno di tale strategia, il PNR indica, tra le fondamentali linee di azione, il lancio dei seguenti grandi programmi strategici:

1) salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano);

2) rilancio dell'industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi;

3) nuove applicazioni dell'industria biomedicale;

4) sistemi avanzati di manifattura con impatto non solo nell'industria delle macchine utensili, ma su comparti manifatturieri del «made in italy» quali tessile, abbigliamento, meccanica strumentale;

5) potenziamento e sviluppo dell'industria motoristica incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto ambientale;

6) cantieristica, aeronautica, elicotteristica con elevata capacità di penetrazione nei mercati esteri;

7) materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali;

8) sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali;

9) valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità;

10) trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e merci;

11) ICT e componentistica elettronica;

12) risparmio energetico e microgenerazione distribuita.

2. I programmi strategici sono concepiti come un insieme integrato e organico di azioni di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo, di formazione di capitale umano di eccellenza, che, alimentandosi reciprocamente, siano finalizzate al perseguimento parallelo sia di obiettivi di breve-medio periodo (in particolare attraverso attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo) sia di obiettivi di medio-lungo periodo (in particolare, attraverso attività di ricerca di base); in tal modo, i programmi strategici possono contribuire efficacemente al potenziamento di una sostenibile capacità competitiva del paese.

3. In tale ottica, i programmi strategici debbono comprendere azioni che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di imprese, università, enti pubblici di ricerca, e di ogni altro soggetto pubblico e privato attivo nella ricerca e nell'innovazione; ciò anche al fine di creare le premesse per la realizzazione di stabili piattaforme di collaborazione organica e strutturale tra mondo delle imprese e sistema della ricerca pubblica.

4. Il PNR, nell'individuare i suddetti programmi strategici, ha inteso quindi dare riconoscimento al ruolo della ricerca come fattore strategico per il rilancio della competitività del Paese, intervenendo a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero.

5. Al fine di individuare, nell'ambito di ciascuno dei richiamati programmi, gli obiettivi specifici e delle azioni di maggiore livello qualitativo e di più forte carattere strategico, il MIUR intende attivare un'ampia consultazione della comunità scientifica nazionale e del sistema italiano delle imprese perché contribuiscano e collaborino, attraverso una partecipazione propositiva, alla definizione degli interventi più efficaci e strategici per il rafforzamento della capacità competitiva del Paese.

6. Pertanto, con il presente atto il MIUR invita congiuntamente le imprese, le università, gli enti pubblici di ricerca e ogni altro soggetto pubblico e privato abilitato alla presentazione di idee progettuali inerenti i programmi strategici e coerenti con le caratteristiche descritte.

7. Le idee progettuali saranno valutate e selezionate dal MIUR e le migliori, anche attraverso una attività di negoziazione tra i soggetti coinvolti, saranno concretizzate in specifici progetti esecutivi da sottoporre alle procedure di valutazione e finanziamento secondo le più idonee forme e modalità tra quelle richiamate e ricomprese negli ambiti di competenza del MIUR.

Art. 2.

Obiettivi specifici delle idee progettuali

1. Ai fini di cui al precedente art. 1, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001), le università, gli enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea e Asi, sono invitati a presentare congiuntamente idee progettuali ricomprendenti attività di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo, di formazione di capitale umano e inerenti i seguenti programmi strategici di ricerca:

1) salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano);

2) rilancio dell'industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi;

3) nuove applicazioni dell'industria biomedicale;

4) sistemi avanzati di manifattura con impatto non solo nell'industria delle macchine utensili, ma su comparti manifatturieri del «made in italy» quali tessile, abbigliamento, meccanica strumentale;

5) potenziamento e sviluppo dell'industria motoristica incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto ambientale;

6) cantieristica, aeronautica, elicotteristica con elevata capacità di penetrazione nei mercati esteri;

7) materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali;

8) sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali;

9) valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità;

10) trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e merci;

11) ICT e componentistica elettronica;

12) risparmio energetico e microgenerazione distribuita.

2. Ciascuna idea progettuale deve essere costituita da un insieme integrato e organico di attività di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo, e deve prevedere il contestuale perseguimento sia di obiettivi scientifico-tecnologici nel breve-medio periodo (attraverso, in particolare, attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), sia di obiettivi scientifico-tecnologici nel medio-lungo periodo (attraverso, in particolare, attività di ricerca di base).

3. Ciascuna idea progettuale dovrà preferibilmente prevedere la partecipazione congiunta di soggetti industriali, università e/o enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi Enea e Asi, con la specifica evidenziazione delle attività di competenza.

4. Ciascuna idea progettuale dovrà far riferimento a uno solo dei programmi strategici di cui al precedente comma 1, prevedere un costo complessivo non inferiore a 7,5 milioni di euro e non superiore a 23 milioni di euro nonché una durata non superiore ai 36 mesi.

5. Ciascuna idea progettuale deve ricomprendere, per un costo pari ad almeno il 10% del totale attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, includendo, per le attività di ricerca di base, l'inserimento, all'interno delle strutture coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale.

Art. 3.

Requisiti delle idee progettuali

1. Ciascuna idea progettuale deve essere strutturata sulla base dei seguenti elementi:

a) una complessiva descrizione dell'idea progettuale che evidenzi, in particolare, i prodotti potenziali attesi, correlati al mercato di riferimento, i tempi di ingresso nel mercato stesso, i conseguenti effetti sulle quote di export e sull'occupazione attesa;

b) le attività di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetivo, di formazione di capitale umano di eccellenza previste, evidenziandone l'organicità e la coerenza;

c) gli obiettivi di breve-medio e di medio-lungo periodo che si intendono perseguire;

d) le attività necessarie per la realizzazione di ciascun obiettivo e la relativa localizzazione nel territorio nazionale;

e) l'impegno dei singoli soggetti partecipanti in ciascuna delle attività ricomprese nella proposta progettuale;

f) il costo della proposta progettuale, evidenziando altresì il costo di ciascuna attività ivi ricompresa;

g) il programma temporale complessivo della proposta progettuale, evidenziando altresì lo sviluppo temporale delle singole attività ivi ricomprese;

h) novità, originalità e l'utilità delle attività e delle conoscenze acquisibili, con riferimento allo stato dell'arte internazionale;

i) qualità e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca;

j) capacità di valorizzare i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali;

k) capacità della proposta di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori nazionali e internazionali;

l) livello di coinvolgimento dei soggetti proponenti in reti di collaborazioni scientifiche e industriali anche su scala internazionale.

Art. 4.

Criteri di valutazione delle idee progettuali

1. Le idee progettuali saranno sottoposte, nell'ambito di ciascun programma strategico, ad una valutazione comparata che sarà affidata ad una Commissione nominata dal MIUR e composta da esperti altamente qualificati.

2. Le proposte della Commissione saranno approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Con il decreto di cui al precedente comma 2, la competente Direzione generale del Ministero sarà invitata, per ciascuna delle idee progettuali giudicate di più alto livello qualitativo e strategico, a porre in essere tutte le più idonee procedure per la presentazione e valutazione degli specifici progetti esecutivi.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, per il sostegno delle attività di ricerca di base si potranno applicare le disposizioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale del 26 marzo 2004 (recante i criteri per l'utilizzo delle risorse del FIRB); per il sostegno delle restanti attività potranno essere utilizzate le disposizioni previste nell'ambito dei provvedimenti, in corso di definizione, relativi all'utilizzo delle richiamate risorse di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle idee progettuali

1. Le idee progettuali debbono essere presentate, entro e non oltre le ore 17 del 30 settembre 2005, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sarà attivo a partire dal 26 luglio 2005.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI, piazza J. F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A07464

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 giugno 2005.

Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, riguardante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e in particolare l'art. 2, comma 2;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 29, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, relativo alla facoltà da parte del Ministero delle attività produttive di avvalersi degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norma di attuazione delle statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in particolare l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, in particolare l'art. 3, comma 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2003 e 8 agosto 2003, recanti l'approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 recante «Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 10/2002»;

Vista la direttiva del Ministero per l'innovazione e le tecnologie 18 dicembre 2003, contenente «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004»;

Vista la decisione della Commissione europea 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175/45 del 15 luglio 2003;

Ravvisata la necessità di assicurare gli standard di sicurezza e di salvaguardia dell'ordine pubblico connessi all'attività di rilascio e gestione delle carte tachigrafiche;

Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui:

a) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) all'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresì, per:

a) «rilascio»: la consegna della carta tachigrafica;

b) «regolamento»: il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 così come integrato e modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 e, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002;

c) «Ministero»: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;

d) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la camera valdostana delle imprese e delle professioni;

e) «Unioncamere»: l'Unione nazionale delle camere di commercio;

f) «gestore del sistema informativo»: la società consortile Infocamere S.c.p.a. costituita dalle camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle camere di commercio;

h) «carte tachigrafiche» e solo «carta»: la carta del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'azienda e la carta di controllo;

i) «dati amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle carte tachigrafiche e che possono essere oggetto di variazione ai sensi dei regolamenti comunitari;

l) «residenza normale»: il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché per la tenuta del registro relativo alle carte di officina e di montatore rilasciate ai soggetti autorizzati.

2. Le carte tachigrafiche oggetto del presente decreto sono quelle definite dal regolamento ed omologate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro diverse tipologie: la carta del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'impresa e la carta di controllo.

Art. 3.

Principi organizzativi
Emissione e rilascio delle carte tachigrafiche

1. Le camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione delle carte tachigrafiche ed al loro rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal regolamento. Allo stesso modo acquisiscono i dati e le informazioni stabilite dall'art. 12 del regolamento.

2. Le carte sono rilasciate, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalle camere di commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza o la sua sede entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza conforme ai modelli approvati dal Ministero contenenti anche le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le carte tachigrafiche vengono registrate secondo le prescrizioni tecniche indicate dal regolamento.

4. Le camere di commercio, mediante il loro sistema informativo, garantiscono l'interoperabilità del sistema delle carte tachigrafiche previsto dal regolamento e forniscono il supporto elettronico e telematico per l'effettuazione delle operazioni connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte tachigrafiche.

5. Alla scadenza del periodo di validità il possessore della carta è tenuto alla sua restituzione. La carta deve altresì essere restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa. In caso di comunicazione al registro delle imprese di cessazione dell'attività, l'ufficio del registro delle imprese presso cui è stata presentata la domanda di cessazione provvede, attraverso il sistema informativo, a sospendere la validità della carta e a richiedere al titolare della stessa la restituzione qualora questi non vi abbia già provveduto.

Art. 4.

Carta del conducente

1. La carta del conducente è richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

titolarità di una patente di guida valida, e di categoria appropriata al mezzo da condurre;

non essere titolare di un'altra carta tachigrafica;

residenza nello Stato italiano.

3. La carta deve riportare a stampa il nome e cognome del richiedente, la foto, la firma, la data di nascita e il numero della patente di guida.

4. Alla ricezione della domanda di prima emissione, modifica o rinnovo della carta, la camera di commercio competente accerta la validità della patente di guida del richiedente e verifica che la categoria della patente sia di livello adeguato per la guida dei veicoli interessati all'installazione del cronotachigrafo digitale.

5. La carta del conducente ha un periodo di validità di cinque anni.

Art. 5.

Carta dell'officina

1. La carta dell'officina è richiesta dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 361/2003 ed in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attività di installazione e manutenzione dell'apparecchio di controllo. Unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità atte ad impedire la conoscibilità del codice stesso da parte di soggetti diversi dal richiedente.

2. La carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo dell'impresa nonché il numero di iscrizione al registro delle imprese.

3. La carta dell'officina ha un periodo di validità di un anno.

Art. 6.

Carta dell'impresa

1. Il richiedente è il titolare, o il legale rappresentante, o persona da lui delegata, di una impresa di trasporto che possiede almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo.

2. La carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo dell'imprese nonché il numero di iscrizione al registro delle imprese.

3. La carta dell'impresa ha un periodo di validità di cinque anni.

Art. 7.

Carta di controllo

1. La carta di controllo è richiesta alla camera di commercio competente per territorio, esclusivamente, dalle autorità deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza sul lavoro, e sul trasporto stradale, ovvero, adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. Le camere di commercio possono stipulare, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, convenzioni con gli uffici territoriali di governo, e, comunque, con le amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici periferici, per il rilascio delle carte di controllo alle autorità deputate ai controlli.

2. La carta riporta a stampa l'indicazione e l'indirizzo dell'autorità di controllo individuata ai sensi del comma 1.

3. La carta di controllo ha un periodo di validità di cinque anni.

Art. 8.

Rinnovo della carta tachigrafica

1. La richiesta di rinnovo di una carta del conducente deve essere presentata alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il richiedente ha la sua residenza entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza.

2. La richiesta di rinnovo della carta dell'officina deve essere presentata alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il richiedente ha la sua sede o la sua residenza, entro il termine di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro i cinque giorni lavorativi successivi dalla data di presentazione dell'istanza.

3. La carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro della carta rinnovata.

Art. 9.

Modifica e sostituzione della carta tachigrafica

1. Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura stabilita per la prima emissione.

2. La richiesta di modifica della carta in corso di validità riguarda la variazione dei dati amministrativi registrati all'atto della emissione della carta stessa.

3. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta, il possessore, entro sette giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la camera di commercio in cui il richiedente ha la sede e la residenza normale.

4. Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle autorità di polizia dello Stato in cui si è verificato l'evento.

5. Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avrà data di scadenza pari a quella in essere per la carta sostituita.

6. La camera di commercio, nei casi previsti dai commi 1 e 2, provvede al rilascio della nuova carta entro i quindici giorni lavorativi, successivi al momento in cui ha ricevuta l'istanza. Negli altri casi entro i cinque giorni lavorativi successivi.

Art. 10.

Disposizioni particolari per la carta del conducente

1. Il conducente, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, può continuare a guidare senza la carta per un massimo di quindici giorni, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.

2. In caso di nuovo rilascio della patente, con conseguente cambio del numero identificativo della stessa, il titolare della carta dovrà inoltrare richiesta di modifica della carta stessa.

Art. 11.

Confisca o ritiro della carta tachigrafica

1. La confisca o il ritiro di una carta da parte delle autorità di controllo sono comunicati alla camera di commercio che ha emesso la carta la quale provvede ad annotare la denominazione di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco. Qualora la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la camera di commercio, provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso la carta.

Art. 12.

Carte non operative

1. Le camere di commercio, avvalendosi del sistema informativo, conservano nel sistema le informazioni relative alle carte smarrite, rubate, malfunzionanti, confiscate, bloccate, sospese o ritirate. La carta dichiarata smarrita o rubata viene invalidata e inserita in un elenco con la opportuna causale.

Art. 13.

Chiavi e certificati

1. Il gestore del sistema informativo delle camere di commercio, in qualità di autorità di certificazione per conto delle stesse, riceve dal Ministero i certificati e le chiavi necessarie per lo svolgimento dell'attività di certificazione delle carte tachigrafiche e delle unità elettroniche di bordo in conformità con gli standard richiesti dal regolamento.

Art. 14.

Modalità di tenuta del registro e degli elenchi

1. L'Unioncamere, avvalendosi del sistema informativo delle camere di commercio, forma ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 361/2003, l'elenco dei montatori e delle officine autorizzate.

2. L'Unioncamere, con gli stessi mezzi, provvede alla divulgazione e all'aggiornamento del registro stabilito dal regolamento e relativo alle carte di officina e di montatore rilasciate, e comprendente anche le informazioni sui marchi e i dati elettronici di sicurezza utilizzati.

3. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 1, e nel registro, di cui al comma 2, sono comunicati in via telematica alla Commissione europea, secondo il formato richiesto dalle disposizioni in vigore, e possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Gli oneri e le spese relativi al rilascio della carte del conducente, dell'officina e dell'impresa sono a carico del richiedente, mediante applicazione, da parte delle camere di commercio, di diritti di segreteria stabiliti secondo le modalità indicate dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Per le spese relative al rilascio delle carte di controllo si provvederà nell'ambito delle convenzioni con le autorità di controllo, di cui all'art. 7, comma 1.

3. Il presente decreto non comporta l'assunzione di nuovi oneri rispetto agli stanziamenti già previsti sulle unità previsionali di base di competenza del Ministero.

Art. 16.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina rilevante in materia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 360

05A07559

DECRETO 13 luglio 2005.

Integrazione all'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752 recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983, che individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1º dicembre 1987, che modifica ed integra la delibera dell'8 giugno 1983;

Considerato che il punto 2 della delibera del CIPE in data 4 dicembre 1990 individua, fra le sostanze minerali di rilevante interesse per il Paese oro, piombo, zinco, rame e molibdeno;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, modificato ed integrato con successivi decreti, di cui l'ultimo in data 24 marzo 2004 del Direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie in cui sono elencate le aree dichiarate indiziate per la ricerca mineraria operativa a termine dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni amministrative relative alla dichiarazione delle aree indiziate di minerale sono svolte dallo Stato, sentite le regioni interessate;

Sentita la commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, istituita presso il Ministero delle attività produttive, la quale nella seduta del 20 aprile 2005 ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di nuove aree indiziate nella regione Sardegna;

Acquisito il parere favorevole della regione Calabria - settore internazionalizzazione e risorse del sottosuolo, espresso nella nota n. 257 del 22 giugno 2005;

Considerato che per motivi di mero riferimento geografico è opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le località minerariamente indiziate;

Su proposta del dirigente dell'ufficio C 8 - programmazione e ricerche minerarie;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarate indiziate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto che integra, altresì, gli elenchi allegati ai decreti ministeriali del 28 luglio 1983, 31 ottobre 1986, 18 dicembre 1989, 15 gennaio 1990, 5 novembre 1990, 11 gennaio 1993, 6 marzo 2003, 7 agosto 2003 e 24 marzo 2004.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: GARRIBBA

AREE INDIZIATE PER LA RICERCA MINERARIA OPERATIVA
REGIONE CALABRIA

Area	Provincia	Comuni	Sostanze minerali
1	Cosenza	Rossano	oro, piombo, zinco, rame
2	Reggio Calabria	Bivongi e Pazzano	molibdeno

05A07465

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2005.

Modificazione dell'articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata, in data 20 novembre 2003, dal «Consorzio di tutela dei vini Soave doc e Recioto di Soave docg», con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5, commi 1 e 7, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Soave superiore» riguardanti, rispettivamente, l'estensione della zona d'imbottigliamento e la variazione della data d'immissione al consumo del vino di che trattasi;

Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Veneto;

Visto il parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito alla citata domanda e alla proposta di modifica dell'articolo in questione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2005;

Viste le controdeduzioni, di carattere formale, avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati avanzate, nei termini e nei modi previsti, dal Consorzio istante riguardanti specificatamente la ridefinizione dei termini riferentesi alla data d'immissione al consumo del vino di che trattasi, così come riportata nel parere del Comitato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che il Comitato nella riunione del 23 giugno 2005 ha deliberato di accogliere l'istanza di cui sopra;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 5, commi 1 e 7, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Soave superiore», in conformità ai pareri espressi ed alla proposta di modifica formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» — riconosciuta con decreto ministeriale 29 ottobre 2001 — è modificato, nel suo articolato, secondo il testo appresso riportato:

«Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della provincia di Verona.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

L'uso della specificazione "classico", in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore", è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3, lettera *b)* del presente disciplinare di produzione. Le uve di che trattasi devono essere vinificate nella zona sopra citata e nell'ambito dei comuni il cui territorio amministrativo rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali ovvero in cantine cooperative situate al di fuori della predetta zona ma, comunque, all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" e "Soave superiore classico" devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno tre mesi e comunque non prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" designato con la qualificazione "riserva", deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno tre mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire, al vino di che trattasi, le sue peculiari caratteristiche.

È ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico, o con mosti concentrati.

Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico se ne hanno i requisiti.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne tempestiva comunicazione all'Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio, e alla Camera di commercio di Verona».

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07402

DECRETO 11 luglio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto del 21 dicembre 2000, è stata prorogata fino al 24 luglio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» a quanto richiesto dal Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 9 febbraio 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 21 dicembre 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1549 del 17 luglio 1998, già prorogata con decreti 12 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo 2005 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07372

DECRETO 11 luglio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 17 agosto 2005;

Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando

in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07371

DECRETO 11 luglio 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 25 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale l'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto dei Grappa»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 25 luglio 2002, data del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 25 luglio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07373

DECRETO 11 luglio 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Provolone del Monaco», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco, con sede in Vico Equense (Napoli), via D. Caccioppoli n. 25, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Provolone del Monaco», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62475 del 19 maggio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Provolone del Monaco», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Provolone del Monaco», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 62475 del 19 maggio 2005 sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Provolone del Monaco».

Art. 2.

La denominazione «Provolone del Monaco» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Provolone del Monaco», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PROVOLONE DEL MONACO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco» è riservata al formaggio prodotto con latte bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche

La Denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco», richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento CEE 2081/92, designa il formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio semiduro a pasta filata, stagionato, prodotto esclusivamente con latte crudo proveniente da vacche allevate nelle aree elencate nell'art. 3 del presente disciplinare di produzione, ottenuto nel rispetto del processo di trasformazione descritto nel successivo art. 5.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) una stagionatura di almeno centottanta giorni (sei mesi), con una resa massima di 9 kg per ettolitro di latte trasformato;

b) una forma di melone leggermente allungato ovvero di pera senza testina con un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg; una crosta sottile di colore giallognolo con toni leggermente scuri, quasi liscia con leggere insenature longitudinali in corrispondenza dei legacci di rafia usati per il sostegno a coppia che suddividono il provolone in un minimo di sei facce;

c) una pasta, di colore crema con toni giallognoli, elastica, compatta, uniforme e senza sfaldature, morbida e con tipiche occhiature (a «occhio di pernice») di diametro variabile fino a 5 mm, con eventuale presenza di sporadiche occhiature di diametro maggiore, fino a 12 mm, più abbondanti verso il centro della massa;

d) un contenuto in grasso sulla sostanza secca non inferiore al 45%;

e) un sapore dolce e butirroso ed un leggero e piacevole gusto piccante;

f) gli ambienti di stagionatura situati in località di cui all'art. 3, inoltre, conferiscono a questo formaggio i sapori esaltati dalla lunghezza della stagionatura. Dopo 7-8 mesi il provolone tenderà ad ingiallire ulteriormente, ispessendo la crosta ed assumendo un sapore via via più piccante ed un aspetto della pasta più consistente, anche se ancora abbastanza morbida e sempre privo di sfaldature.

L'immissione al consumo della D.O.P. «Provolone del Monaco» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

1) in pezzo singolo tal quale;

2) confezionato, sottovuoto o in atmosfera protetta, intero, porzionato e/o grattugiato.

Art. 3.

Zona di produzione

Le zone di allevamento delle bovine, di produzione e di stagionatura della D.O.P. «Provolone del Monaco», compreso il confezionamento, il porzionamento ed il grattugiamento, sono delimitate dagli interi territori dei seguenti comuni, ricadenti nella provincia di Napoli: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Santa Maria La Carità, Vico Equense.

Art. 4.

Materie prime

La D.O.P. «Provolone del Monaco» è prodotta con latte proveniente, per almeno il 20%, da bovini tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese iscritti al registro anagrafico, e nella quota restante (80%) da bovini di razze diverse (Frisona, Brunalpina, Pezzata Rossa, Jersey, Podolica e Meticci locali) allevate esclusivamente nei comuni elencati all'art. 3.

Le strutture e attrezzature dell'allevamento dei bovini devono risultare coibentate ed aerate in modo da garantire la temperatura ed il ricambio dell'aria come previsto dalla normativa vigente sul benessere animale.

L'alimentazione delle vacche il cui latte è destinato alla produzione del formaggio «Provolone del Monaco» deve essere rappresentata per almeno il 40% della sostanza secca da foraggio. In particolare la quantità giornaliera di foraggio verde da somministrare alle bovine non deve superare i 15 kg tal quale, al fine di evitare fermentazioni anomale che possono compromettere le qualità organolettiche e di conservabilità dei formaggio. I foraggi essiccati dovranno provenire da colture di cereali da semi (avena, orzo, grano) e/o dall'affienamento di prati stabili naturali e di colture di graminacee o leguminose da foraggio.

Non possono essere somministrati:

1) alimenti ottenuti da colture geneticamente modificate, secondo la normativa comunitaria vigente;

2) foraggi, insilati e sottoprodotti freschi e conservati, di seguito elencati:

a) foraggi riscaldati, rancidi, ammuffiti;

b) foraggi trattati con additivi per migliorarne la conservabilità;

c) foraggi infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati o contaminati da sostanze tossiche, radioattive o comunque nocive (anticrittogamici, insetticidi, micotossine, metalli pesanti, ecc.);

d) foraggi provenienti da materie prime ortofrutticole e da terreni irrigati con acque di scarico di industrie, insediamenti urbani, da terreni sommersi, da rive di fossi, da acquitrini, nonché da terreni adiacenti alle grandi arterie stradali;

e) insilati di qualunque tipo;

f) trebbie fresche di birra, distillerie, borlande, vinacce, graspe ed altri sottoprodotti umidi provenienti dall'industria birraria, enologica e dalle distillerie;

3) mangimi semplici:

a) tutti gli alimenti di origine animale (pesce, carne, sangue, penne, sottoprodotti vari della macellazione);

b) grassi ed olii di origine animale e vegetale compresi i saponi;

c) semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;

d) sottoprodotti della lavorazione dei riso quali lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e granaverde;

e) farine di estrazione, panelli ed expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;

f) manioca, patate e derivati;

g) alimenti disidratati ottenuti da ortaggi e sottoprodotti della loro lavorazione (buccette e semi di pomodoro, ecc.) nonché frutta secca o essiccata di qualsiasi tipo (fichi, uva, castagne, datteri, pere, mele, pesche, agrumi, ecc.) e sottoprodotti della relativa lavorazione (marchi, pastazzi, buccette, sanse, vinacce, vinaccioli e fecce);

h) urea e derivati, sali di ammonio;

i) antibiotici, terreni di fermentazione e qualsiasi principio attivo ed additivo non ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il latte crudo per la produzione del «Provolone del Monaco» deve provenire da vacche che non abbiano superato il limite massimo di duecentotrenta giorni di lattazione.

La produzione del «Provolone del Monaco» è consentita durante tutto l'anno, esclusivamente dal latte raccolto dopo ogni mungitura senza refrigerazione in stalla oppure giornalmente con la refrigerazione in stalla.

La trasformazione del latte deve avvenire nell'ambito delle 48 ore dalla mungitura e lo stoccaggio presso i caseifici deve essere effettuato per non oltre 24 ore in serbatoi d'acciaio inox refrigerati.

Art. 5.

Processo di trasformazione

Il latte destinato alla trasformazione deve essere quello prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria e non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 ºC o ad un trattamento avente effetto equivalente, così come descritto dall'art. 2, comma 1, della direttiva CEE 46/92. La coagulazione del latte deve essere ottenuta per via presamica per circa 40-60 minuti aggiungendo caglio in pasta di capretto o caglio naturale liquido di vitello da soli o in combinazione tra loro, con almeno il 50% di caglio in pasta di capretto, riscaldando a 34-42ºC.

Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura fino ad ottenere grumi molto piccoli delle dimensioni dapprima di una nocciola e successivamente di un chicco di mais. Si lascia riposare il tutto per circa 20 minuti.

La cagliata deve essere poi riscaldata, così da avere nella massa una temperatura di circa 48-52 ºC, e lasciata prima riposare fino ad un massimo di 30 minuti, curando che la temperatura non si abbassi al di sotto dei 45 ºC, successivamente deve essere estratta dal siero e trasferita in teli di canapa o cestelli forati in acciaio per la maturazione.

Dopo che le prove di filatura, a mano in acqua calda, hanno dato esito positivo in termini di elasticità e resistenza, si deve procedere al taglio della cagliata in fettucce di dimensioni variabili. Seguono le operazioni, da effettuarsi manualmente, di filatura e modellazione della massa con acqua a 85-95 ºC in forme dalle pezzature stabilite dal disciplinare. Segue il rassodamento per immersione in acqua fredda e la salatura per immersione in salamoia satura per 8-12 ore/kg di prodotto.

I formaggi ottenuti, legati in coppie, appesi su apposite incastellature, devono essere lasciati stagionare per maturazione lattico-proteolitica, prima a temperatura ambiente di asciugamento dai dieci ai venti giorni e quindi in ambiente a temperatura fra gli 8 ed i 15 ºC per un periodo non inferiore ai sei mesi, sottoposto in questo periodo esclusivamente ad operazioni di lavaggio e pulitura delle muffe ed eventuale oliatura (olio extra vergine di oliva - D.O.P. Penisola Sorrentina).

La pezzatura delle forme dovrà essere tale che, a termine stagionatura, abbiano un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg.

Art. 6.

Origini

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori, dei condizionatori e dei porzionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto: tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Sull'origine della produzione dei formaggi a pasta filata ed in particolare del provolone non si conosce nulla di preciso, sembra comunque accertato che essa non preceda il 1700. Nella relazione «Caci, burro, strutto, uova, olii alla esposizione di Pangi del 1878» Raffaele De Cesare, membro della giuria internazionale, fa una accurata descrizione dei prodotti rappresentanti dell'attività casearia dell'Italia di fine '800, sottolineando come dalla forma del caciocavallo in alcune regioni dell'Italia meridionale si è preferita quella a palla del provolone.

Nei Monti Lattari - Penisola Sorrentina l'allevamento del bestiame è sempre stato finalizzato alla produzione del latte, il quale in massima parte veniva destinato alla trasformazione casearia, in particolare burro, latticini, caciocavallo e provolone. Si calcola infatti che nei primi anni del '900 da questo territorio si esportavano dai 300 ai 400 quintali di provolone al mese (E. Mollo, 1909). La scelta di produrre prevalentemente prodotti stagionati era dettata dalla necessità di spostare il commercio nella vicina città di Napoli, dal momento che il formaggio alimento troppo costoso per i contadini della zona, non trovava un suo mercato. Data l'impervietà dei collegamenti la via migliore per raggiungere Napoli era quella del mare: un viaggio lungo e faticoso che iniziava nel cuore della notte. I provoloni, trasportati a dorso dei muli fino alle spiagge, venivano caricati su imbarcazioni a remi e qui contadini improvvisati commercianti, per ripararsi dall'umidità del mare e della notte erano soliti coprirsi con un grande mantello simile al saio indossato dai monaci. Una volta giunti a Napoli, la gente che lavorava al mercato presso il porto iniziò a chiamare il trasportatore, il Monaco, ed il suo formaggio, il Provolone del Monaco.

Il «Provolone del Monaco» ha un profondo legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del prodotto. L'allevamento dei bovini, infatti, nei Monti Lattari - Penisola Sorrentina risale al 264 a.C., epoca in cui i Picentini, i primi abitanti di questi monti, furono deportati dalle Marche dai vincenti Romani. I Picentini spostando dal territorio di origine i loro armenti e le loro masserizie trasformarono lo spazio sottratto ai boschi in terreno coltivabile, incominciando l'attività agricola e di allevamento di animali domestici, specialmente di bovini ad attitudine lattifera, al punto che per le eccezionali produzioni e qualità del latte i monti furono denominati «Lactaria Montes». Da questo primo nucleo bovino, in seguito ai numerosi incroci effettuati con razze introdotte nei secoli successivi (Bretonne, Bruna alpina, Jersey e Pezzata nera olandese) si è selezionata la razza che dal 1952, anno in cui fu presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo standard, prende nome di Agerolese. La relazione dettagliata del dott. E. Mollo (1909), sull'allevamento degli animali bovini nel circondario di Castellammare e specialmente nella Penisola Sorrentina, fa una descrizione dettagliata sul bovino allevato in questo territorio, l'attuale razza Agerolese «una vacca da latte ... da un metro e trentacinque ad un metro e quaranta, qualcuna oltrepassa pure questa altezza, il suo peso vivo varia dai tre quintali e mezzo ai quattro quintali; ... il mantello è scuro con striscia più chiara sulla schiena ... i caratteri della buona lattaia sono: testa regolare e ben formata, corna sottili e di regolare lunghezza, sguardo docile, pagliolaia poco sviluppata, dorso leggermente insellato, spalle e torace alquanto ristretti, grande sviluppo dell'addome, estremità piuttosto corte e robuste, mammelle sviluppatissime, pelle non molto sottile con abbondanza di connettivo sottocutaneo» considerandola come «... una buona lattaia dà dai diciassette ai diciotto litri di latte al giorno ... nella buona stagione, quando abbonda il foraggio verde ed il clima incomincia a diventar più mite il latte diventa più aromatico ...», che rende ancora più evidente il legame del provolone con l'ambiente e l'allevamento bovino circostante.

La specificità del Provolone del Monaco nasce dalla tipicità della materia prima che viene sapientemente trasformata dalle abili mani dei casari della Penisola Sorrentina e Monti Lattari che custodiscono gelosamente i segreti della lavorazione di un tempo, frutto dell'esperienza maturata negli anni dai loro avi. Cornice non trascurabile di questo processo è il particolare microclima che ritroviamo negli ambienti di lavorazione e stagionatura. L'area geografica infatti è tipizzata dalla presenza di numerosi valloni che incidono profondamente la costa e penetrano all'interno per diversi chilomtri. Essi sono caratterizzati da una forte escursione altitudinale, con fenomeni di inversione vegetazionale ed un notevole sviluppo di complessi rupestri. L'estrema variabilità del sistema oro-idrografico presente nel territorio e l'intrinseca diversificazione morfologica tra le diverse zone che lo compongono, determinano la presenza di circoscritti microclimi non omogenei.

La natura dei luoghi, generalmente molto accidentata, comporta infatti fattori di soleggiamento estremamente diversificati anche in aree contigue, che associati alla variabile altimetria e, nonostante l'influsso mitigante del mare, determinano una notevole alternanza delle stesse specie vegetazionali riscontrabili nell'area. È proprio l'insieme di queste caratteristiche allevatoriali e di trasformazione inserite in un ambiente così variegato che contribuisce, nella fase di lavorazione e di stagionatura del Provolone del Monaco, a conferirne un profumo ed un gusto ineguagliabile.

Art. 8.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 17 luglio 1992.

Art. 9.

Etichettatura

All'atto della sua immissione al consumo di formaggio a denominazione protetta «Provolone del Monaco» deve recare impresso termicamente, su ogni forma per il prodotto da vendersi intero, e su ogni faccia per il prodotto da vendersi porzionato, con figurazione lineare o puntiformi, il contrassegno con la dicitura «Provolone del Monaco» di colore nero del pantone black, e l'indicazione di un numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. «Provolone del Monaco» deve riportare a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse le seguenti indicazioni:

a) il simbolo grafico, successivamente raffigurato, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la D.O.P.;

b) il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del regolamento CEE della Commissione n. 1276/98;

c) il nome, il cognome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

d) il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo;

e) il peso del prodotto in conformità alle norme vigenti;

f) la percentuale minima utilizzata di latte del bovino tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese;

g) tipologia di caglio utilizzato;

h) la stagionatura quando superiore ai sei mesi.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Tali indicazioni devono essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza inferiori a quelli utilizzati per indicare la D.O.P.

Art. 10.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Provolone del Monaco», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 11.

Logotipo

Il logotipo della D.O.P. «Provolone del Monaco» è rappresentato da un'immagine stilizzata del Provolone del Monaco con legaccio di rafia tipico dell'area dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina.

L'indice colorimetrico è il seguente:

Provolone del Monaco e cerchio piccolo intorno a sigla D.O.P.: colore giallo numero pantone 116;

legaccio di rafia, scritta Provolone del Monaco e sigla D.O.P.: colore marrone numero pantone 201.

05A07374

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004.

ORDINANZA 13 luglio 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005. Deroga all'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985 in favore dei comuni di Galtellì e Villagrande Strisaili. (Ordinanza n. 8).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonché l'Ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005 con la quale si dispone che, alle deroghe previste dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, si aggiunge l'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985;

Viste le richieste formulate in data 30 marzo 2005 dal comune di Galtellì e in data 30 giugno 2005 dal comune di Villagrande Strisaili finalizzate ad ottenere la proroga dei termini previsti dalla legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985 per la presentazione all'assessore della difesa dell'ambiente delle domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute dai medesimi comuni per le opere e gli interventi di emergenza determinate dagli eventi alluvionali che ne hanno interessato i territori a partire dal 6 dicembre del 2004;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta formulata dalle sopra indicate amministrazioni comunali, in considerazione dell'ampiezza e gravità dei danni subiti dai territori delle medesime in occasione degli eventi alluvionali in oggetto e del protrarsi delle condizioni di maltempo che fino al mese di aprile hanno ostacolato i lavori di ricostruzione finanziati ai sensi della legge regionale n. 28 del 1985;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dei comuni di Villagrande Strisaili e Galtellì anche in relazione alla attività degli uffici che, in ragione della limitata disponibilità di risorse e del numero e complessità delle pratiche da esitare, sono stati costituiti da tali amministrazioni per affrontare l'emergenza alluvionale e seguire le procedure relative all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 10 del 2004 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004;

Ritenuto che, in ragione delle sopra elencate considerazioni, appare opportuno prorogare al 31 dicembre 2005 il termine previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1985 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali di Villagrande Strisaili e di Galtellì all'assessore della difesa dell'ambiente delle domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute dai medesimi comuni per le opere e gli interventi di emergenza determinate dagli eventi alluvionali del - dicembre 2004;

Ordina:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di consentire alle amministrazioni comunali di Galtellì e Villagrande Strisaili il completamento delle opere di emergenza nonché dell'attività dei gruppi di lavoro appositamente costituiti in relazione alle procedure relative all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 10 del 2004 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004, le medesime amministrazioni possono presentare all'assessore della difesa dell'ambiente le domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute per le opere e gli interventi di emergenza determinate dagli eventi alluvionali del dicembre 2004, entro il 31 dicembre 2005.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 luglio 2005

Il Commissario governativo: SORU

05A07375

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 20 luglio 2005, n. **34.**

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

Al Ministero per le politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale agroalimentare - Ufficio IV- Seminativi

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione generale dell'agricoltura (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)

All'Associazione Italmopa

All'Unipi

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 2005 e termina il 30 giugno 2006. Tuttavia gli acquisti dei cereali offerti all'intervento possono essere effettuati soltanto nel periodo decorrente dal 1° agosto 2005 al 30 aprile 2006, come disposto dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1784/03 del 29 settembre 2003. Va precisato a tal fine che il termine del 30 aprile 2006 è perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute all'AGEA successivamente a tale termine.

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare le seguenti condizioni e requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 824/2000 del 19 aprile 2000, come modificato dal Reg.(CE) n. 336/2003 del 21 febbraio 2003 e, da ultimo, dal Reg. (CE) n. 1068/2005 del 6 luglio 2005:

essere raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di qualità sana, leale e mercantile, senza la presenza di contaminanti in misura superiore ai tenori massimi ammessi;

presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nella annessa tabella A.

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AGEA, a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità al modello (allegato 1) in ogni sua parte e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax con l'obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale.

All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese (redatto in conformità all'allegato 2);

fotocopia (di entrambe le facciate) del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell'offerta;

originale del certificato delle analisi chimico-merceologiche relativo al prodotto offerto.

Qualora l'offerta risulti ammissibile l'AGEA comunicherà entro cinque giorni all'offerente il centro di intervento e l'Ente depositario presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.

La quantità di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.

L'ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, tuttavia non può essere superato il termine del 1° luglio 2006.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento verso il quale sarà avviato sono a carico dell'offerente.

Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AGEA all'ente depositario nonché le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino.

5. La presa in consegna dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo, presso il depositario, teso ad appurare che l'intera partita da prendere in consegna negli stessi magazzini dell'Ente depositario possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

A detto prelievo in contraddittorio prenderà parte personale dell'AGEA o dalla medesima delegato.

Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre giorni dal prelievo presso un laboratorio di analisi designato dall'AGEA.

L'AGEA farà eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo. Tali analisi dovranno, tra l'altro, accertare l'eventuale presenza di contaminanti, i cui tenori non potranno essere superiori ai livelli massimi ammissibili, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del citato Reg. (CE) n. 1068/2005.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal laboratorio designato, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procederà ad effettuare nuovamente i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

Fermo restando l'obbligo dell'Ente depositario di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AGEA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del Reg.(CE) n. 336/2003.

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso depositario o allo stesso legato da vincolo di parentela fino al 2º grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario, il prelievo dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate con le modalità sopraindicate da personale dell'AGEA e/o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa in consegna può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 824/2000, e Reg.(CE) n. 336/2003, ed in particolar modo:

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, i trattamenti effettuati, gli eventuali trasferimenti;

la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

l'Ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti dal campione rappresentativo della partita costituito in base ai campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima secondo la procedura già indicata.

6. Per tutti i cereali il prezzo di intervento è di 101,31 Euro /tonnellata.

Per il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre è quello di maggio 2005 e cioè 104,53 Euro /tonnellata.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, nonché delle maggiorazioni mensili previste in relazione al mese di consegna del prodotto (tabella *H*) di cui all'allegato II del Reg.(CE) n. 1784/03.

Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato al conferente direttamente dall'AGEA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto.

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo per cause non imputabili all'AGEA saranno a carico degli operatori responsabili (offerente o depositario).

Roma, 20 luglio 2005

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO 1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Torino, 45 - 00184 R O M A

OFFERTA DI VENDITA
CAMPAGNA 2005/2006

REG.(CE) n°. 1784/03 del 29/09/2003, n° 824/00 del 19/04/2000, n. 336/03 del 21/02/2003 e n. 1068/05 del 06/07/2005
CATEGORIA MERCEOLOGICA
CEREALI

QUADRO A – Conferente

SEZ. I (Dati identificativi del Conferente)

CODICE FISCALE (Obbligatorio) :
P. I. :
Cognome o Ragione Sociale

Nome : Sesso(M/F) :

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

DOMICILIO o SEDE LEGALE

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal conferente)

Cognome :

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale (obbligatorio):

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta) (Barrare solo una casella)

[ ] **1 – accredito su c/c bancario** (solo se il conto è intestato al conferente)
Coordinate Bancarie
Cod. ABI : Cod. CAB : N. Conto/Corrente :

Istituto: Agenzia : Comune :

Prov.: C.a.p. :

[ ] **2 – accredito su c/c postale** (solo se il conto è intestato al conferente)
N. Conto/Corrente :

Comune : Prov.: C.a.p. :

QUADRO B – Deposito e prodotto offerto in vendita

SEZ. I (Dati identificativi Deposito del Conferente)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

SEZ. II (Dati identificativi prodotto in offerta di vendita)

CODICE PRODOTTO : CODICE QUALITA' :

Peso Specifico (Kg/Hl) :

Peso Netto : tonn.

Data Produzione : Anno Produzione/Raccolta :

Luogo di Produzione :

SEZ. III (Caratteristiche Merceologiche)

CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE

SEZ. IV (Dati Ente depositario in proposta di conferimento)

Codice Fiscale (obbligatorio):
P. I. :
Ragione Sociale :

SEZ. V (Dati Deposito Ente depositario in proposta di conferimento)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

QUADRO C – Documentazione allegata

Presenza documento		N. allegati
1) ☐	dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.	☐
2) ☐	fotocopia documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta	☐
3) ☐	certificato di analisi relativo al prodotto offerto	☐
4) ☐	allegati B 1	☐

QUADRO D – Dichiarazione

1) Il conferente non è lo stesso Ente depositario.
2) Il conferente non è legato da vincolo di parentela fino al 2° grado con l'Ente depositario.
3) Il conferente non è facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario.
4) Ragione Sociale / Cognome e nome del depositario documenti di produzione :

☐

5) Luogo dove sono depositati i documenti di produzione :

☐

6) Il conferente ha fruito del premio comunitario relativo al prodotto della trasformazione del quale proviene quello oggetto dell'offerta di vendita ? SI ☐ NO ☐
7) Il conferente dichiara di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi previste sull'atto disciplinare.
8) Il conferente dichiara che il prodotto è fabbricato nei termini e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria di settore.
9) Il conferente dichiara, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, 2 comma, del Reg. (CE) n. 1068/2005, il prodotto è stato sottoposto ad analisi le cui risultanze non evidenziano tenori di contaminanti superiori ai livelli massimi ammissibili previsti dal Reg. (CEE) n. 315/93 del Consiglio e Reg. (CE) n. 466/2001 della Commissione, nonché della Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Fatto a ☐

Il ☐

(Giorno / Mese / Anno)

☐

(Firma del conferente o del rappresentante legale)

TABELLA I – Cereali

SEZ. I (Unità di Misura)

CODICE	TIPOLOGIA
TONN	TONNELLATE

SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)

PROD.	QUALITA'	TIPOLOGIA
001	001	GRANO (FRUMENTO) DURO
001	002	GRANO (FRUMENTO) TENERO
001	003	ORZO
001	004	GRANTURCO (MAIS)
001	005	SORGO

SEZ. III (Caratteristica prodotto)

CODICE	TIPOLOGIA	VALORE ESPRESSO IN :
01	UMIDITA'	%
02	IMPURITA' RELATIVE AI CHICCHI	%
03	VOLPATI FUSARIATI	%
04	SPEZZATI	%
05	IMPURITA' VARIE	%
06	GERMINATI	%
07	CHICCHI BIANCONATI ANCHE PARZIALMENTE	%
08	PROTEINE	%
09	HAGBERG (TEMPO DI CADUTA)	SEC.

TABELLA " II " – Nazioni

CODICE	DESCRIZIONE
A	AUSTRIA
B	BELGIO
DK	DANIMARCA
SF	FINLANDIA
F	FRANCIA
D	GERMANIA
GB	GRAN BRETAGNA
GR	GRECIA
EIR	IRLANDA
I	ITALIA
L	LUSSEMBURGO
NL	PAESI BASSI
P	PORTOGALLO
E	SPAGNA
S	SVEZIA
CZ	REPUBBLICA CECA
EE	ESTONIA
CY	CIPRO
LV	LETTONIA
LT	LITUANIA
HU	UNGHERIA
MT	MALTA
PL	POLONIA
SI	SLOVENIA
SK	REP. SLOVACCA

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA DI VENDITA

Ogni offerta di vendita è costituita da:

- QUADRO A – CONFERENTE relativo ai dati identificativi del conferente, dell'azienda, del rappresentante legale ed alla modalità prescelta per il pagamento del conferimento.
  L'indicazione del Codice Fiscale è obbligatoria.

- QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA relativo sia ai dati identificativi del magazzino appartenente al conferente, la qualità, i quantitativi e le caratteristiche del prodotto, giacente nel magazzino stesso, in offerta di vendita e sia ai dati identificativi dell'Ente depositario e del magazzino dell'Ente depositario che il conferente propone come depositario del prodotto in offerta di vendita.
  Qualora il QUADRO B non fosse sufficiente occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi (Allegato B1).

- QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA relativo all'indicazione della presenza dei documenti da consegnare con l'offerta stessa.

- QUADRO D - DICHIARAZIONE relativo a quanto dichiara il conferente.

L'offerta di vendita, compilata in ogni sua parte, completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'AGEA entro i termini definiti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in duplice copia.
Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.
Indicare la campagna relativa all'offerta di vendita nel formato AA/AA; i due anni indicati devono essere contigui (es. 00/01).

QUADRO A – CONFERENTE

SEZ. I Dati identificativi del conferente

Riquadro 1: CONFERENTE

Indicare il Codice Fiscale (obbligatorio) e la P. I. (eventuale) , il cognome o la ragione sociale del conferente. Se trattasi di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2: DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del conferente.

Riquadro 3: UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del conferente).

Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggior estensione.

Riquadro 4: RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nei casi in cui il rappresentante legale sia diverso dal conferente e quest'ultimo non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici, di nascita ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda conferente.

SEZ. II Modalità di pagamento prescelta

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste.

Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al conferente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni .

QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA

SEZ. I Dati identificativi deposito del conferente

Indicare la descrizione, la località e l'ubicazione del magazzino, appartenente al conferente che contiene il prodotto offerto in vendita.

SEZ. II Dati identificativi del prodotto in offerta di vendita

Utilizzare la tabella " I " per compilare il codice qualità.
Il peso del prodotto offerto deve essere espresso in tonnellate (tonn.).
Inoltre occorre indicare il peso specifico, l'anno e il luogo di produzione (secondo la Tabella "II" – Nazioni).

SEZ. III Caratteristiche merceologiche

Indicare il codice caratteristica ed il valore caratteristica, che deve essere espresso a seconda del simbolo presente sulla colonna titolata " Espresso in : ".

SEZ. IV Dati identificativi dell'Ente depositario in proposta di conferimento

Indicare la ragione sociale e la P.I. dell'Ente depositario presso cui il conferente propone sia conferito il prodotto in offerta di vendita.

SEZ. V Dati identificativi deposito dell'Ente depositario in proposta di conferimento

Indicare presso quale magazzino appartenente all'Ente depositario il conferente proponga la consegna del prodotto in offerta di vendita.

Nel caso in cui il solo quadro B da compilare non sia sufficiente, dovrà essere utilizzato l'allegato B1 per compilare gli ulteriori quadri B.
In tal caso il conferente avrà cura di trascrivere su ogni allegato il numero a barre dell'offerta di vendita e la campagna presenti sulla prima pagina, la data e la firma autografa del conferente o del rappresentante legale.

QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Barrare la casella relativa ai vari tipi di documenti che vengono richiesti dall'AGEA relativamente all'offerta presentata.

Indicare inoltre il numero degli allegati che compongono i vari tipi di documenti.

QUADRO D- DICHIARAZIONE

Indicare i vincoli tra il conferente e l'Ente depositario, presso chi e dove sono depositati i documenti comprovanti il luogo e l'anno di produzione per i cereali, apporre la firma autografa del conferente o del rappresentante legale con la quale si conferma quanto dichiarato nell'offerta di vendita.

ALLEGATO 2

All' AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Torino, 45
00184 ROMA

<u>OGGETTO</u>: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 7.2.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il/la sottoscritt ____

nat_______________ il _______________ residente a ____________________________
in via ______________________________ Codice Fiscale ______________________

in qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

- Denominazione:
- Codice Fiscale (obbligatorio):______________________ P. I.____________________
- Forma giuridica: ____
- Sede: ____
- Iscritta nel Registro delle Imprese di: ______________________________
  in data ________________ N. ________________ Sezione ________________
- Costituita con atto del: ____
- Capitale sociale o totale quota € :
- Durata della Società - data termine: ______________________________
- Oggetto sociale: ____
  (descrizione sintetica)
- Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione): ______________________________

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e <u>che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche.</u>
La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

FIRMA AUTENTICATA (1)

Data

Note esplicative: Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n.675, del 31.12.1996.
(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

TABELLA A

REQUISITI MINIMI DI QUALITA' CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta:	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui:					
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5 %	7 %	12 %	5 %	5 %
di cui:					
a. chicchi striminziti				====	====
b. altri cereali	3 %				
c. chicchi attaccati da parassiti					
d. chicchi che presentano colorazione del germe			====	====	====
e. chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	0,50 %	3 %	3 %	3 %
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi	5 %				
di cui:					
- chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %	====	====	====	====
4. Chicchi germinati	4 %	4 %	6 %	6 %	6 %
5. Impurità varie (Schwarzbesatz),	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui:					
a) semi estranei:					
- nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
- altri					
b) chicchi avariati:					
- chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %	0,05 %			
- altri					
c) impurità propriamente dette					
d) pule					
e) segala cornuta	0,05 %	0,05 %	====	====	====
f) chicchi cariati			====	====	====
g) insetti morti e frammenti di insetti					
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente	27 %	====	====	====	====
D. Tenore massimo di tannino (1)	====	====	====	====	1 %
E. Peso specifico	78	73	62	====	====
F. Tasso di proteine	11,5 %	10,5 %	----	----	----
G. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)	220	220			
H. Indice minimo di Zélény (ml)	====	22	====	====	====

(1) percentuale calcolata sulla sostanza secca.

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Maggiorazioni (EUR/t.)
13,4	0,1
13,3	0,2
13,2	0,3
13,1	0,4
13,0	0,5
12,9	0,6
12,8	0,7
12,7	0,8
12,6	0,9
12,5	1,0
12,4	1,1
12,3	1,2
12,2	1,3
12,1	1,4
12,0	1,5
11,9	1,6
11,8	1,7
11,7	1,8
11,6	1,9
11,5	2,0
11,4	2,1
11,3	2,2
11,2	2,3
11,1	2,4
11,0	2,5
10,9	2,6
10,8	2,7
10,7	2,8
10,6	2,9
10,5	3,0
10,4	3,1
10,3	3,2
10,2	3,3
10,1	3,4
10,0	3,5

TABELLA *C*

DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Detrazioni (EUR/t.)
14,5	1,0
14,4	0,8
14,3	0,6
14,2	0,4
14,1	0,2

TABELLA *D*

DETRAZIONI PER PESO SPECIFICO

Cereale	Peso specifico in chilogrammo per ettolitro	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	da meno di 76 a 75	0,5
	da meno di 75 a 74	1,0
	da meno di 74 a 73	1,5
Orzo	da meno di 64,0 a 62,0	1,0

TABELLA *E*

DETRAZIONI PER TENORE DI PROTEINE

Cereale	Tasso di proteine (1) (N x 5,7)	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	Da meno di 11,5 a 11,0	2,5
	da meno di 11,0 a 10,5	5,0

(1) calcolato in % sulla sostanza secca.

TABELLA *F*

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA' OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA'	TOLLERANZA %	LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE %	LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE %	DESCRIZIONI
Frumento duro				
a) Cariossidi spezzate	3	6	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	2	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurità relative ai chicchi (Volpati)	2	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	27	27	0,2 EURO per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza
Frumento tenero				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	7		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Orzo				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	12		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Granturco e Sorgo				
a) Cariossidi spezzate	4	10	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	4	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA *G*

METODO PRATICO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE DA APPLICARE AL SORGO SE IL TASSO DI TANNINO E' SUPERIORE AL 4 % DELLA SOSTANZA SECCA

1. DATI DI BASE

P = percentuale di tannino rispetto alla sostanza secca
0,4 % = percentuale di tannino oltre il quale viene applicata la detrazione
11 % (1) = detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. CALCOLO DELLA DETRAZIONE

La detrazione, espressa in EURO da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11\,(P - 0{,}40)$$

---

(1) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1000 di sostanza secca di sorgo con in contenuto teorico di tannino dello 0 % : 3917 Kcal.

b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.

c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'Organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 – 0,30 = 0,70.

d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con contenuto di tannino del l' 0 % e quella del sorgo con contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left(\frac{3917 - (419 \times 1{,}0)}{3917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100 \right) = 7{,}74\,\%$$

e) Detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell' 1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %:

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} = 11\ \text{EURO}$$

TABELLA *H*

MAGGIORAZIONI MENSILI APPLICABILI AL PREZZO D'INTERVENTO

Mese	Maggiorazione (EUR/t.)
Luglio	===
Agosto	---
Settembre	===
Ottobre	---
Novembre	0,46
Dicembre	0,92
Gennaio	1,38
Febbraio	1,84
Marzo	2,30
Aprile	2,76
Maggio	3,22
Giugno	3,22

05A07511

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 27 maggio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Wendy Theresa John Charles D'Angeri, Console del Belize in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 6 luglio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gaetano Armao, Console onorario del Belize in Palermo».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 6 luglio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ferruccio Falconi, Console generale onorario del Regno di Lesotho in Venezia».

05A07459

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Paysandù (Uruguay)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

II signor Vittorio Castagno, Vice Console onorario in Paysandù (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalle leggi ed autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo della documentazione relativa al rilascio e rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Paysandù;

4) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Montevideo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

5) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Montevideo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

6) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della istruzione, dopo aver interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Montevideo, della procedura di concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario;

7) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato d'Italia in Montevideo;

8) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione Vice Consolato onorario di Paysandù, per conto del Consolato d'Italia in Montevideo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il direttore generale per il personale
SURDO

05A07458

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Valencia (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Il Signor Renzo Bertuzzi, Vice Console onorario in Valencia (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione ai comuni italiani di iscrizione anagrafica di atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri, con obbligo di invio al Consolato generale d'Italia in Caracas di una copia della comunicazione, corredata del relativo atto, nonché di copia della raccolta delle lettere di trasmissione effettuate annualmente. Resta esclusa la trasmissione ai comuni di atti finalizzati a casi di ricostruzione di cittadinanza, per i quali resta competente all'inoltro il solo Consolato generale d'Italia in Caracas;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas);

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni:

7) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

9) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

10) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

11) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

12) rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas:

13) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

14) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

15) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

16) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas:

17) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

18) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

19) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il direttore generale per il personale
SURDO

05A07460

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Maracay (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

La signora Maria Petricone, Vice console onorario in Maracay (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione ai comuni italiani di iscrizione anagrafica di atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri, con obbligo di invio al Consolato generale d'Italia in Caracas di una copia della comunicazione, corredata del relativo atto, nonché di copia della raccolta delle lettere di trasmissione effettuate annualmente. Resta esclusa la trasmissione ai comuni di atti finalizzati a casi di ricostruzione di cittadinanza, per i quali resta competente all'inoltro il solo Consolato generale d'Italia in Caracas;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni. naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas);

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

9) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

10) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas:

11) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas:

12) rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas:

13) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

14) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

15) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

16) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

17) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

18) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

19) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il direttore generale per il personale
SURDO

05A07461

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Los Teques (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Il signor Teodoro Mascitti, Vice Console onorario in Los Teques (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione ai comuni italiani di iscrizione anagrafica di atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri, con obbligo di invio al Consolato generale d'Italia in Caracas di una copia della comunicazione, corredata del relativo atto, nonché di copia della raccolta delle lettere di trasmissione effettuate annualmente. Resta esclusa la trasmissione ai comuni di atti finalizzati a casi di ricostruzione di cittadinanza, per i quali resta competente all'inoltro il solo Consolato generale d'Italia in Caracas;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti firmati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas);

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni:

7) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

9) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

10) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

11) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

12) rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

13) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

14) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

15) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

16) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

17) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

18) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

19) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il direttore generale per il personale
SURDO

05A07462

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Puerto Cabello (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Il signor Mario Angelo La Cava, Vice Console onorario in Puerto Cabello (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione ai comuni italiani di iscrizione anagrafica di atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri, con obbligo di invio al Consolato generale d'Italia in Caracas di una copia della comunicazione, corredata del relativo atto, nonché di copia della raccolta delle lettere di trasmissione effettuate annualmente. Resta esclusa la trasmissione ai comuni di atti finalizzati a casi di ricostruzione di cittadinanza, per i quali resta competente all'inoltro il solo Consolato generale d'Italia in Caracas;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas);

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

9) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

10) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

11) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas:

12) rilascio dei documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

13) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

14) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

15) ricezione e trasmissione materiale ai Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

16) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, Il Consolato generale d'Italia in Caracas;

17) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

18) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

19) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il direttore generale per il personale
SURDO

05A07463

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 luglio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2187
Yen giapponese	135,21
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,170
Corona danese	7,4638
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69600
Fiorino ungherese	245,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1239
Corona svedese	9,4570
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,969
Franco svizzero	1,5603
Corona islandese	78,43
Corona norvegese	7,9520
Lev bulgaro	1,9552
Kuna croata	7,2995
Nuovo Leu romeno	3,5618
Rublo russo	34,8250
Nuova lira turca	1,6170
Dollaro australiano	1,5942
Dollaro canadese	1,4782
Yuan cinese	9,8836
Dollaro di Hong Kong	9,4679
Rupia indonesiana	11900,61
Won sudcoreano	1261,78
Ringgit malese	4,6311
Dollaro neozelandese	1,7791
Peso filippino	67,955
Dollaro di Singapore	2,0207
Baht tailandese	50,474
Rand sudafricano	7,9947

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A07593

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cianocobalamina - Acido folico - Nicotinamide - Acido ascorbico Union Health».

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 398 del 4 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CIANOCOBALAMINA - ACIDO FOLICO - NICOTINAMIDE - ACIDO ASCORBICO UNION HEALTH, nella forma e confezione: «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Union Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Roccamandolfi n. 1, c.a.p. 00156, codice fiscale n. 06831491003.

Confezione: «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml.

A.I.C. n. 035155011 (in base 10) 11JV23 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in fraz. San Grato (LO), via Emilia n. 99 (tutte).

Composizione: ogni fiala I contiene:

principi attivi: cianocobalamina 2,5 mg; acido folico 0,7 mg; nicotinamide 12 mg;

eccipienti: sodio tartrato 2 mg; sodio idrossido 0,13 mg; acqua per preparazioni iniettabile, quanto basta a 1 ml.

Composizione: ogni fiala II contiene:

principio attivo: acido ascorbico 150 mg;

eccipienti: sodio ditionito 375 mg; sodio bicarbonato 71,55 mg; acqua per preparazioni iniettabile, quanto basta a 1,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina B_{12}, nicotinamide, acido ascorbico, acido folico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035112, relativo al farmaco «Epaviten» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml;

A.I.C. n. 035155011 (in base 10) 11JV23 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035155011 «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07403

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultravist»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 459 del 24 giugno 2005

Medicinale: ULTRAVIST.

Titolare A.I.C.: Schering A.G., con sede legale e domicilio fiscale in Berlino, Mullerstrasse, 178, c.a.p. 13342, Germania (DE).

Variazione A.I.C.:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale;

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la sostituzione di un sito di produzione per parte del processo produttivo (produzione) del prodotto finito:

da: Schering AG, Max-Dohrn-Strasse, 8-10 D-10589 Berlin, Germania;

a: Schering AG, Muellerstrasse 170-178, D-13353 Berlin, Germania,

e conseguenti modifiche:

delle dimensioni del lotto del prodotto finito:

per la formulazione «150»: 301,000-3.007,000 kg	per la formulazione «150»: 174,450-697,800 kg
per la formulazione «240»: 131,300-5.260,600 kg	per la formulazione «240»: 157,788-5.046,993 kg
per la formulazione «300»: 316,250-6.156,000 kg	per la formulazione «300»: 796,980-11.854,700 kg
per la formulazione «370»: 731,000-6.516,000 kg	per la formulazione «370»: 334,556-12.651,300 kg

eliminazione di un controllo in-process (per tutte le formulazioni, viene eliminata la ricerca della presenza di calcio);

modifica minore della produzione del prodotto finito,

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026965018 - «240 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 026965044 - «300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 026965057 - «300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 75 ml;

A.I.C. n. 026965069 - 300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 026965083 - «370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 026965095 - «370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 026965107 - «370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 026965121 - «150 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 026965133 - «300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 026965145 - «300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 026965160 - «370 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 026965184 - «300 mg iodio/ml soluzione per infusione» 1 flacone 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vicks Flu Action»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 484 del 27 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385 - c.a.p. 00144 Italia - codice fiscale n. 05269321005.

Medicinale: VICKS FLU ACTION.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura passaggio ad automedicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica del regime di fornitura a: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 031990017 - «200 mg + 30 mg compresse» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atrovent»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 488 del 27 giugno 2005

Medicinale: ATROVENT.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello - Firenze, loc. Prulli n. 1031/C - c.a.p. 50066, Italia, codice fiscale n. 00421210485.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 029308032 - spray nasale 15 ml 0,03% varia a: «0,03% spray nasale, soluzione» flacone 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A07406

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levofolene»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 496 del 27 giugno 2005

Medicinale: LEVOFOLENE.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11 - c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00750320152.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica della composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione varia per la confezione: «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 45,0 mg, metile para-idrossibenzoato 4,0 mg, propile para-idrossibenzoato. 1,0 mga;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo. 25,0 mg.

Per la confezione da «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 180,0 mg, metile para-idrossibenzoato 16,0 mg, propile para-idrossibenzoato. 4,0 mga;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo. 100,0 mg.

Il periodo di validità varia da 24 mesi a 18 mesi.

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 027352057 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 027352069 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

a:

A.I.C. n. 027352057 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 027352069 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07407

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megestrolo PHT»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 497 del 27 giugno 2005

Medicinale: MEGESTROLO PHT.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ludovico Ariosto, 34 - c.a.p. 20145 Italia, codice fiscale n. 09138720157.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni ora autorizzate sono: «Il prodotto è indicato nel trattamento palliativo del carcinoma della mammella o dell'endometrio in fase avanzata, della sindrome anoressia-cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS»,

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 034104012 - «160 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07408

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megestil»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 498 del 27 giugno 2005

Medicinale: MEGESTIL.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia, 6 - c.a.p. 20136, Italia, codice fiscale n. 03481280968.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni ora autorizzate sono: «Il prodotto è indicato nel trattamento palliativo del carcinoma della mammella o dell'endometrio in fase avanzata, della sindrome anoressia-cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027574019 - «160 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 027574021 - 30 bustine 160 mg.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 027574021 - 30 bustine 160 mg varia a: «160 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07409

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rivotril»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 499 del 27 giugno 2005

Medicinale: RIVOTRIL.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.:

riduzione del periodo di validità (B11);

23. Cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità. La validità varia da 5 anni a 3 anni con modalità di conservazione: conservare a temperatura non superiore ai 30ºC,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023159039 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07410

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noruxol»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 530 del 4 luglio 2005

Medicinale: NORUXOL.

Titolare A.I.C.: T.J. Smith & Nephew Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Hull, Po Box n. 81, Hessle Road, cap HU3 2BN, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028039016 - Unguento 1 tubo 10 g;

A.I.C. n. 028039028 - Unguento 1 tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07411

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citroduo»

Estratto determinazione A.I.C./N. n. 534 del 4 luglio 2005

Medicinale: CITRODUO.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, cap. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: rettifica alla determinazione A.I.C./N. n. 158 del 30 marzo 2005.

Alla determinazione AIC/N n. 158 del 30 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 103 del 5 maggio 2005, alla pagina 56, 2ª colonna, al paragrafo relativo al titolare A.I.C., è apportata la seguente rettifica:

da: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, cap. 20131, codice fiscale n. 00747170157;

a: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, cap. 20156, codice fiscale n. 05849130157;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034011015 - «500 mg compresse masticabili» 8 compresse;

A.I.C. n. 034011027 - «500 mg compresse masticabili» 32 compresse;

A.I.C. n. 034011039 - «500 mg compresse masticabili» 64 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07412

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Laevolac EPS»

Estratto determinazione AIC/N n. 536 del 4 luglio 2005

Medicinale: LAEVOLAC EPS.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, cap. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

L'autorizzazione del medicinale: «LAEVOLAC EPS» è modificata come di seguito indicata:

È modificata secondo l'adeguamento degli Standard Terms previsti dalla Farmacopea Europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 022711117 - «10 g granulato per sospensione orale» 20 bustine;

a: A.I.C. n. 022711117 - «10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta

05A07413

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lymphoglobuline»

Estratto determinazione AIC/N n. 537 del 4 luglio 2005

Titolare A.I.C.: Genzyme Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Naarden, Gooimeer n. 3/30 - cap. 1411 DD, Olanda (NL).

Medicinale: LYMPHOGLOBULINE.

Variazione A.I.C.: Modifica del processo di fabbricazione del principio attivo (distinta dalla Tipo I n 12) senza modifica delle specifiche del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica del processo produttivo per introduzione di uno step di nanofiltrazione dopo lo step di isolamento mediante cromatografia su resina a scambio ionico.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. N. 025148014 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07414

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della soc. coop. «S. Antonio Abate soc. coop. agricola a r.l.», in Latina

È in corso, l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «S. Antonio Abate società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Francesco Vargasia di Latina in data 14 giugno 1966, repertorio n. 12903) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07466

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Sidel Med S.p.a., in Mercato S. Severino.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 13 luglio 2005:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 dicembre 2004 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Sidel Med S.p.a. con sede legale in via II Demanio, 1 - 84080 - Piazza del Galbo - Mercato S. Severino (Salerno):

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A07415

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo Bureau Veritas Italia s.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 13 luglio 2005:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 16 novembre 2004 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Bureau Veritas Italia S.r.l. sede legale in viale Monza, 261 - 20126 Milano:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);
Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);
Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C);
Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);
Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);
Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A07416

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Acquisizione dei dati necessari all'istruttoria per l'erogazione delle risorse finanziarie previste all'articolo 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, per il rinnovo del contratto collettivo, relativo al settore del trasporto pubblico locale. Anno 2005.

Si rende noto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta attivando la procedura per erogare le risorse finanziarie previste dall'art. 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale per gli addetti al settore del trasporto pubblico locale, valido per il biennio 2002-2003 secondo le modalità e gli importi stabiliti nelle ipotesi di accordo siglato dalle parti il 20 dicembre 2003.

Ciò premesso, allo scopo di procedere all'istruttoria necessaria all'erogazione delle risorse in argomento si invitano le imprese ad inviare alla sottoindicata amministrazione le informazioni di cui all'allegato 1 (modello di autocertificazione) della presente comunicazione.

Laddove fossero modificate, rispetto ai dati comunicati nel 2004 con l'apposito prospetto, le condizioni relative a: consistenza media dipendenti, parametro medio generale dell'azienda ovvero si fossero verificate ipotesi di trasformazione o estinzione dell'azienda, gli interessati dovranno comunicare dette verifiche e compilare il modello di cui all'allegato 2 della presente comunicazione.

Per accelerare il procedimento erogativo instaurato, si invitano le imprese a voler rimettere, debitamente compilati e sottoscritti, i modelli allegati al presente avviso all'indirizzo sottoriportato, inviandoli per conoscenza anche all'ente concedente di pertinenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale STIF - via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma.

Il presente comunicato è valido a tutti gli effetti di legge.

ALLEGATO 1

REGIONE :
AZIENDA:
Indirizzo: C.F.-P.IVA:

PARAMETRO RETRIBUTIVO MEDIO GENERALE DELL'AZIENDA	

PROIEZIONE ONERE INCREMENTO RETRIBUZIONE STIMATO, COMPRENSIVO DELLA 13^ E 14^ MENSILITA'; PER ANNO 2005	
N. dipendenti del periodo di riferimento	
Importo calcolato secondo le modalità stabilite nell'art.2 dell'accordo: 81 euro lordi mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale (81:175=x:par.medio)	
Oneri Sociali e riflessi	
TOTALE	

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

IL COLLEGIO SINDACALE
(ove esistente)

ALLEGATO 2

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri
Direzione generale sistemi
di trasporti ad impianti fissi
via Caraci, 36 - 00156 Roma

Il sottoscritto .... in qualità di legale rappresentante dell'azienda .... , consapevole delle responsabilità (civili, penali e contabili) e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua responsabilità dichiara che i dati indicati e trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'erogazione del contributo nell'anno 2004, sono riferiti esclusivamente al personale dipendente addetto ai servizi di trasporto pubblico locale.

Con l'occasione si forniscono di seguito i dati identificativi dell'azienda:

ragione sociale dell'azienda: .... ;
indirizzo: .... ;
indirizzo e-mail: .... ;
telefono e fax: .... ;
partita iva/codice fiscale: .... ;
coordinate bancarie ai fini dell'accredito diretto delle somme: ......
....

Si allega copia del certificato della competente Camera di commercio, industria e artigianato.

Lo scrivente si impegna a comunicare direttamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati.

Il legale rappresentante dell'Azienda

05A07509

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol)»

Si comunica l'avvio del procedimento istruttorio concernente «Interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol)».

L'obiettivo del procedimento è la valutazione di eventuali interventi regolamentari in tema di fornitura dei servizi VoIP, con particolare riguardo all'uso della numerazione ed alle garanzie dei diritti degli utenti finali, tra cui la trasparenza delle informazioni, la qualità del servizio, l'accesso ai servizi di emergenza, la portabilità del numero e la fornitura di prestazioni supplementari.

La responsabilità del procedimento è affidata all'ing. Giovanni Santella, funzionario del Servizio per le tecnologie, che opera d'intesa con il Dipartimento regolamentazione.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 316/02CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003, n. 259, l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

Il procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

05A07558

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome nella forma originaria

Su domanda del sig. Luciano Franco intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «FRANK» per sè e per i figli Andrea e Lisa, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-312/2005 di data 29 giugno 2005 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/4042-29 di data 21 settembre 1933 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome dell'istante è stato ridotto nella forma italiana di «FRANCO».

Per l'effetto, il cognome del signor Luciano FRANK, nato il 12 luglio 1963 a Trieste e ivi residente in via Gianelli n. 50 è ripristinato nella forma originaria di «FRANK». Uguale ripristino viene effettuato anche per i figli Andrea, nato l'11 dicembre 1986 a Trieste e Lisa, nata il 5 luglio 1994 a Trieste.

05A07417

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501172/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.